

Raccolta n. 33 del 27.03.2019

COMUNE DI PERUGIA

PATTO DI COLLABORAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE

SPAZIO VERDE IN PERUGIA PIAZZA PIEDILUCO.

il Comune di Perugia, con sede in Corso Vannucci 19, in persona del Dott. Vincenzo Piro, Dirigente dell'Area Risorse Ambientali Smart City e Innovazione, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del TUEL, nominato con decreto sindacale n. 541 del 21/12/2017, di seguito, per brevità "Comune";

E

Il Sig. Passeri Fernando di seguito per brevità Proponente
entrambi definiti congiuntamente anche "Parti"

PREMESSO CHE:

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida a soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- il Comune di Perugia, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 6.2.2017 ha approvato il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani, d'ora in avanti "Regolamento";

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 22.02.2017 è stato approvato il Progetto Futuro nel Verde che sottolinea l'interesse del Comune di Perugia ad incentivare accordi di collaborazione con le associazioni nell'ottica della costruzione di un nuovo modello di *governance* e di sostegno teso a migliorare lo standard qualitativo delle aree verdi;

- ai sensi dell'art. 2 del Regolamento e ai fini del presente documento i termini in appresso

hanno il significato di seguito indicato:

a) Soggetti attivi: tutti i soggetti residenti nel territorio interessato e le persone che ivi lavorano, studiano o soggiornano. Tali soggetti possono attivarsi per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani, ai sensi del presente regolamento, come singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura informale;

b) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;

c) Spazi pubblici: aree verdi, piazze strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o ad uso pubblico;

d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai soggetti attivi, volta a proporre interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;

e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e soggetti attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani.

- con nota prot.n. 75558/2019 il Sig. Passeri Fernando ha presentato una proposta di collaborazione consistente nella volontà di eseguire interventi di potatura ordinaria su n. 17 tigli di proprietà comunale radicati in Piazza Piediluco a Pianello;

- gli interventi proposti sono di interesse del Comune in quanto garantiscono politiche di qualità dell'ambiente urbano, di cura degli spazi pubblici e realizzano un risparmio di spesa con conseguente ottimizzazione delle risorse.

Vista la D.D. n. 67 del 27.03.2018 con cui il Dirigente dell' Area Risorse Ambientali Smart City e Innovazione stabilisce di procedere alla stipula del patto di collaborazione per le motivazioni ivi indicate che si richiamano per intero per formare parte integrante e sostanziale del presente patto.

Tutto ciò premesso le Parti convengono di stipulare il presente Patto di collaborazione:

Articolo 1 – Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa

Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Perugia ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati.

Articolo 2- Oggetto del Patto di Collaborazione

Costituiscono oggetto del presente Patto di collaborazione gli interventi di potatura ordinaria su n. 17 tigli di proprietà comunale radicati in Piazza Piediluco a Pianello da svolgere con le modalità di cui al successivo art. 5.

Articolo 3 – Durata del Patto di collaborazione

La durata del presente Patto di collaborazione è limitata al periodo necessario per l'esecuzione degli interventi convenuti e comunque non oltre il 31.03.2019 o dal 1.10.2019 al 31.03.2020 Infatti ai sensi dell' art. 12 del Regolamento Regionale n.7/2002 e ss.mm.ii gli interventi di potatura di latifoglie sono consentiti dal 1 ottobre al 31marzo.

Articolo 4 - Modalità di collaborazione

Le parti si impegnano ad:

- operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione dell' attività volta ad integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- conformare la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirare le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, proporzionalità, sostenibilità, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le Parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività;
- svolgere le attività di cui al presente Patto nel rispetto dei principi del Regolamento.

Art. 5 Obblighi delle parti

1. Il Proponente si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 2 tramite imprese qualificate del settore, secondo le norme contenute nella L.R. 28/2001 e dei suoi Regolamenti attuativi, rimanendo comunque responsabile nei confronti del Comune di Perugia della corretta e puntuale esecuzione degli interventi e facendosi carico di ogni aspetto relativo alla sicurezza del lavoro (D.lgs 81/2008);

2. l' intervento di potatura dovrà essere indirizzato:

a) **alla rimonda della chioma** che consiste nella eliminazione dei monconi morti e delle branche morte, deperienti o malate, quelle in competizione con altre branche, quelle in soprannumero, con inserzioni deboli o con scarso vigore. Durante l' intervento si provvede anche all' eliminazione di formazioni fungine e di eventuali elementi che ostacolano la crescita corretta dell' esemplare arboreo L' intervento dovrà contenere la vegetazione in modo tale da restituire una chioma ben conformata ed equilibrata e dovrà essere compiuto secondo quanto previsto dalle norme regolanti gli interventi di **potatura ordinaria** così come normati dagli artt. 12 commi 1 e 3 e 106 comma 1 del Regolamento regionale n. 7/2002 e ss.mm.ii in allegato al presente Patto per farne parte integrante e sostanziale.

3. il Proponente, in quanto committente ai sensi del D.lgs 81/2008, risulta l' unico titolare di ogni obbligo derivante dalla normativa della sicurezza sul lavoro sollevando il Comune di Perugia da ogni responsabilità e rispondendo di eventuali danni arrecati a persone o cose nell' esecuzione delle operazioni in parola.

4. il Proponente si impegna a dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto nonché a comunicare l' inizio e l' ultimazione dei lavori.

5. i residui di potatura derivanti dalle operazioni manutentorie dovranno essere asportati e conferiti in conformità alla normativa vigente.

Art. 6 Pubblicizzazione del patto di Collaborazione

Il presente Patto verrà pubblicizzato, a cura del Comune, sul sito internet Istituzionale.

Art. 7 Partecipazione del Comune

Il Comune, a mezzo di proprio personale, si impegna a vigilare sull'andamento dell' esecuzione dell'intervento e sulla regolare esecuzione dello stesso da parte del Proponente che dichiara sin da ora di non avere titolarità sui beni comuni. La proprietà dei beni resterà invariata.

Art. 8 Rendicontazione.

Al fine di rendicontare opportunamente le azioni intraprese il Proponente dovrà produrre e fornire al Comune materiale fotografico che certifichi lo stato post dei luoghi in cui si sono effettuate le stesse.

Art. 9 Responsabilità.

Le attività svolte nell' ambito del Patto sono coperte da tutele assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche delle attività. I relativi oneri rimangono a carico dei privati. I soggetti attivi che collaborano con l' Amministrazione alla cura e valorizzazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell' art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata e indenne l' Amministrazione da qualsiasi pretesa. Il Proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti, nella realizzazione delle attività previste, il contenuto del presente Patto ed a vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Per quanto non contemplato dal presente Patto si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani.

Art. 10 Norme transitorie.

Al presente patto si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento ed il patto decade se vengono meno i presupposti fondanti senza alcun diritto al risarcimento da parte del Proponente.

Letto, approvato e sottoscritto

Perugia 27 marzo 2019

F.to Il Proponente

F.to Per il Comune

Passeri Fernando

Dott. Piro Vincenzo

Allegati:

Estratto Regolamento regionale n. 7 /2002 e ss.mm.ii (All.n. 1)